

# Attività di somministrazione di alimenti e bevande nei mezzi di trasporto pubblico SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ UNICA

(art. 3, c.6, lett. h), L. n. 287/1991 - art.19bis, L. n. 241/1990)

Allo Spo	rtello Unico Attività Produttive di
Protocollo	o n
N.B. La p	resente Scia verrà trasmessa alla CC.I.AA. per gli adempimenti connessi al registro Imprese
II sottosci	ritto il/ il/
Nazionali	itàVia
Codice Fi	iscalePartita Iva
Numero i	scrizione al Registro Imprese del/ presso la CCIAA di
Telefono	casella PEC
nella sua	qualità di:
☐ ti	tolare della omonima ditta individuale
□ le	egale rappresentante della società
a	vente sede
С	F/P.IVA
	SEGNALA
	ai sensi dell'art. 3, c.6, lett. h), L. n. 287/1991 e dell'art.19bis, L. n. 241/90
SEZI	IONE A – AVVIO DELL'ATTIVITÀ
SEZI	IONE B – SUBINGRESSO
SEZI	IONE C – AMPLIAMENTO
	SEZIONE A – AVVIO DELL'ATTIVITÀ
Ubicazio	ne
all'intern	o di:
	autobus;
	treni;
	navi;
	aeromobili;
	altro (specificare);
Superfici	ie di somministrazione mq¹ superficie complessiva²

1 Per superficie di somministrazione s'intende: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore

Cod. 22216s.3.1.f.1 Grafiche E. Gaspari

 $<sup>2 \ \</sup>textit{Per superficie complessiva}, \ s'intende \ la \ superficie \ di \ somministrazione \ nonché \ tutti \ i \ locali \ annessi \ al \ pubblico \ esercizio \ ed \ aventi \ finalità \ diversa \ dalla \ somministrazione \ (magazzini, \ cucine, \ etc.);$ 

**NB** Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini dell'avvio dell'attività occorre produrre la **Scia unica**, comprendente la **SCIA per avvio dell'attività più Scia per notifica sanitaria** (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL);

## **SEZIONE B - SUBINGRESSO**

<sup>3</sup> Per superficie di somministrazione s'intende: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata);

<sup>4</sup> Per superficie complessiva, s'intende la superficie di somministrazione nonché tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione (magazzini, cucine, etc.);

<sup>5</sup> A norma dell'art. 2556 C.C. i contratti di trasferimento di proprietà o gestione di azienda commerciale devono essere registrati.

Ampliamento sup	perficie s	omministrazione <sup>6</sup> :	da mq	 a mq	 Superficie	complessiva <sup>7</sup>
mq;						

NB Per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, ai fini dell'ampliamento dell'attività occorre produrre la Scia unica, comprendente la SCIA per ampliamento dell'attività più Scia per notifica sanitaria (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL);

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali

#### **DICHIARA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445;

## POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;8
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)<sup>9</sup>;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.)<sup>10</sup>;

## POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI

6 Per superficie di somministrazione s'intende: l'area attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione, compresa quella adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione, ottenuta in concessione (se pubblica) o a disposizione dell'operatore (se privata);

7 Per superficie complessiva, s'intende la superficie di somministrazione nonché tutti i locali annessi al pubblico esercizio ed aventi finalità diversa dalla somministrazione (magazzini, cucine, etc.);

8 Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

9 Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

10 Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

$\Box$ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, c.6 D.lgs. n.59/2010 e di averli acquisiti come di seguito indicato <sup>11</sup>
☐ frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall'autorità competente italiana¹²: nome Istituto
$\Box$ esercizio in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, di attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:
• tipo di attività dal/ al/ CCIAA di;
• tipo di attività dal/ al/ CCIAA di;
prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: nome impresasede impresasede impresa
☐ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'Inps dal/
☐ quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'Inps dal/
☐ quale socio lavoratore, regolarmente iscritto all'Inps dal/
lacktriangled altre posizioni equivalenti regolarmente iscritto all'Inps dal/
D possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:
nome dell'Istituto
materie attinenti;
□ conseguimento della qualificazione professionale all'estero o esercizio dell'attività in un altro stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall'autorità competente italiana): decreto n rilasciato in data/;
☐ possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
$\square$ è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/1971 (Disciplina del commercio), per vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande:
iscrizione al n in data/ CCIAA di
$\square$ ha superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro, nell'anno presso la CC.I.AA. di;

<sup>11</sup> Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio italiano si applica il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

<sup>12</sup> La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

speciale	e imprese turi	ne di idoneità a stiche del REC	C, anche	e senz	za succe			•		
□ ОРР	<b>PURE</b> (sia per	imprese individ	duali che	e per s	società)	che i re	quisiti profes	sionali p	revisti dalla l	egge
		dell'attività								
Sig/ra.			,	in qu	ıalità di	preposi	to, che ha co	mpilato l	a dichiarazioi	ne di
cui all'a	allegato B) al	presente mod	lello.							

#### **DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE**

- di rispettare le norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d'uso, igienico-sanitarie, di sorvegliabilità dei locali e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di essere consapevole che ai fini dell'avvio, subingresso e ampliamento dell'attività, per effetto della concentrazione dei regimi amministrativi di cui all'art. 19bis, L. 241/90, occorre produrre la Scia unica, comprendente la SCIA per avvio/subingresso/ampliamento dell'attività più Scia per notifica sanitaria (che è trasmessa a cura del Suap all'ASL);
- di impegnarsi a comunicare ogni variazione di stati/fatti/condizioni e titolarità rispetto a quanto dichiarato;
- di essere consapevole che qualora dai controlli successivi, il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento della presente procedura.

## ALLEGA, a pena di irricevibilità della Segnalazione:

- Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc (nella misura e con le modalità indicate sul sito dell'Amministrazione);
- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione/comunicazione);
- Planimetria quotata dei locali;
- Scia per notifica sanitaria ai sensi del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 (in caso di vendita di alcolici);
- Dichiarazione da parte del Notaio (nel caso in cui l'atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione);

· ·	<i>'</i>	
Data di compilazion	ne//	
•		

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI

Il sottoscritto	nato aililil
Nazionalità	residente in
	nn.
	Partita Iva
	casella PEC
nella sua qualit	
	legale rappresentante/amministratore
	socio
	avente titolo, quale;
	ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445

#### **DICHIARA**

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;<sup>13</sup>
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)<sup>14</sup>;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 e s.m.i.)<sup>15</sup>;

<sup>13</sup> Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza". Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010). Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

<sup>14</sup> Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

<sup>15</sup> Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

<sup>1.</sup> a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

<sup>2.</sup> a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi

• di essere consapevole che, qualora il contenuto delle dichiarazioni risulti non veritiero, oltre alle sanzioni penali opera la decadenza dai benefici ottenuti in base alle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

## ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la Scia/com.ne non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

Data di compilazione	a / /
Data di Compilazioni	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

.....;

# POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL PREPOSTO Nazionalità residente in Via .......n. n. .......n. Codice Fiscale Partita Iva consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali ai sensi degli artt. 46 e 47 e 71 e ss. del D.P.R. 28/12/2000 n.445 **DICHIARA** di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, c.6, D.lgs. n.59/2010 e di averli acquisiti come di seguito indicato16 ☐ frequenza con esito positivo di un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico dell'attestato ....../.....; a esercizio in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, di attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande: tipo di attività ...... - CCIAA di ..... - CCIAA di ..... N° R.E.A. ..... tipo di attività ...... - CCIAA di ..... - CCIAA di ..... N° R.E.A. ..... prestazione della propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale: nome impresa ...... sede impresa ...... sede impresa ......

altre posizioni equivalenti ......regolarmente iscritto all'Inps dal ...../...... al

possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande o di aver ottenuto la dichiarazione di

corrispondenza da parte del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca:

<sup>16</sup> Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazione od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio italiano si applica il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

<sup>17</sup> La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall'art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;

nome dell'Istitutotitolo/;	con sede in	data possesso
materie attinenti	;	
conseguimento della qualificazione professione membro dell'Unione europea o dello Spazio Econ il riconoscimento dall'autorità competente italia/;	nomico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/20	07) e aver ottenuto
lue possesso del requisito della pratica professiona	ale in quanto:	
$f \square$ è stato iscritto al Registro Esercenti il Comcommercio), per vendita di generi alimentari o son	` ,	971 (Disciplina del
iscrizione al n in data//.	CCIAA di	;
$\ \square$ ha superato l'esame di idoneità a seguito de anche senza successiva iscrizione in tale registro	•	
☐ ha superato l'esame di idoneità a seguito della speciale imprese turistiche del REC, anche sens presso la CC.I.AA. di	za successiva iscrizione in tale registro	

#### **DICHIARA, INOLTRE**

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dall'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.; 18
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia)19;
- di non essere nelle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)<sup>20</sup>;

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 155/2011) ovvero a misure di sicurezza".

Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).

Il divieto di esercizio dell'attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell'art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.

In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall'art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall'eventuale preposto.

19 Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell'art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.;

20 Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per

<sup>18</sup> Non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):

• di essere consapevole che, qualora dai controlli successivi, il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75, D.P.R. n. 445/2000);

### ALLEGA, a pena di irricevibilità:

- Copia documento di identità (nel caso in cui la segnalazione/comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura);
- Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);

Data	di	comp	ilazione		1	/	
Duiu	u	COILIP	muzionic	/		,	 ٠

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.